

REGOLAMENTO PER LA PUBBLICITA' DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE DEI CONSIGLIERI PROVINCIALI

ART. 1 AMBITO DI APPLICAZIONE

I Consiglieri provinciali di Bergamo sono tenuti all'osservanza delle disposizioni di cui alla legge 5-7-1982. n. 441 secondo le norme del presente Regolamento.

ART. 2 OBBLIGHI AL MOMENTO DELL'ASSUNZIONE DELLA CARICA

I Consiglieri, entro tre mesi dalla convalida di cui all'art. 75 del D.PR. 16-5-1960, n. 570, sono tenuti a depositare presso il Segretario Generale della Provincia:

1) Una dichiarazione concernente i diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri: le azioni di società, le quote di partecipazione a società:

l'esercizio di funzioni di amministratore o sindaco di società, con l'apposizione della formula sui mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero-:

2) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche;

3) una dichiarazione concernente le spese, sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale ovvero l'attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di mezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica della cui lista hanno fatto parte, con l'apposizione della formula "sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero";

4) stato di famiglia.

ART. 3 SITUAZIONE PATRIMONIALE E DICHIARAZIONE DEI REDDITI DEL CONIUGE E DEI FIGLI DEL CONSIGLIERE

Il Consigliere, all'atto del deposito di cui al precedente art. 2, è tenuto a rilasciare una ulteriore dichiarazione concernente la situazione patrimoniale e la dichiarazione dei redditi del coniuge, per il quale non sia stata pronunciata la separazione personale di cui all'art. 150 c.c. e dei figli conviventi.

Il predetto adempimento avviene con le stesse modalità e secondo la stessa formula di cui al n. 1 del precedente art. 2, nonché con il deposito della copia della eventuale dichiarazione separata dei redditi.

Peraltro, il Consigliere è esonerato dall'obbligo di cui al presente articolo, ove il coniuge non separato ed i figli conviventi non vi consentano: in questo caso il Consigliere dovrà presentare apposita dichiarazione.

ART. 4 OBBLIGHI ANNUALI DURANTE LA CARICA

Il Consigliera in carica dovrà ogni anno, entro un mese dalla scadenza del termine utile per la presentazione della dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche, depositare un'attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale di cui al n. 1 dell'art. 2 determinata nell'anno precedente e copia della dichiarazione dei redditi. Tale obbligo è esteso anche per gli eventuali adempimenti previsti all'art. 3.

ART. 5 OBBLIGHI SUCCESSIVI ALLA CESSAZIONE DELLA CARICA

Il Consigliere, entro tre mesi dalla cessazione della carica, per scadenza del mandato o per qualsiasi altra causa, è tenuto a depositare una dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale di cui al n. 1 dell'art. 2 intervenute dopo l'ultima attestazione.

Entro un mese successivo alla scadenza del relativo termine, lo stesso Consigliere è tenuto a depositare una copia della dichiarazione annuale relativa ai redditi delle persona fisiche.

Tale obbligo è esteso anche agli eventuali adempimenti previsti all'art. 3.

Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano nel caso di rielezione, senza interruzione, del Consigliere cessato dalla carica per il rinnovo del Consiglio.

ART. 6 MODULI DELLE DICHIARAZIONI E DEGLI ATTESTATI PATRIMONIALI

Le dichiarazioni e gli attestati di cui ai precedenti articoli vengono effettuate sui moduli rilasciati del Segretario Generale della Provincia secondo i modelli di cui agli allegati A, B e C che formano parte integrante del presente Regolamento.

ART. 7 DIFFIDA AD ADEMPIERE

Decorsi i termini previsti dai precedenti articoli 2 e 4 il Presidente della Provincia diffida il Consigliere inadempiente ad adempiere entro il termine di quindici giorni dalla data di ricevimento della diffida stessa, da notificare a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno.

Se il Consigliere diffidato non adempie nei termini di cui al precedente comma, il Presidente iscriverà fra gli oggetti all'ordine del giorno della prima riunione consiliare l'argomento, ai fini dei provvedimenti di competenza del Consiglio Provinciale.

Il Consigliere diffidato ai sensi di cui ai commi precedenti ha diritto di presentare le debite spiegazioni, sia oralmente che per iscritto, al Consiglio chiamato a deliberare in merito. Al Consigliere cessato dalla carica, che non abbia adempiuto agli obblighi di cui al precedente art. 5, sono applicabili i provvedimenti previsti nel presente articolo, previa diffida e con facoltà di presentare le proprie giustificazioni per iscritto.

ART. 8 REGOLARIZZAZIONE DELLE DICHIARAZIONI

Se il Consigliere ha adempiuto agli obblighi previsti nel presente Regolamento, depositando tuttavia dichiarazioni o documenti irregolari, il Presidente ha la facoltà di assegnargli un termine per la regolarizzazione degli atti.

ART. 9 PROVVEDIMENTI DEL CONSIGLIO

Il Consiglio, se ritiene di accogliere le spiegazioni del Consigliere diffidato, assegnerà allo stesso un ulteriore termine di quindici giorni per adempiere agli obblighi previsti dagli articoli 2 e 4, decorrenti dalla data della relativa deliberazione.

Se il Consigliere diffidato non fornisce giustificazioni sull'inadempienza o le giustificazioni fornite non siano ritenute valide per l'assegnazione dell'ulteriore termine di cui al precedente comma ovvero se il Consigliere dichiara di non voler adempiere, il Consiglio infliggerà al Consigliere diffidato la sanzione della "deplorazione" di cui ne sarà data notizia nell'apposito Bollettino, previsto nel successivo art. 11.

ART. 10 DIRITTO ALL'INFORMAZIONE DEGLI ELETTORI

Tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali dei Comuni della provincia hanno diritto di conoscere le dichiarazioni e le attestazioni previste agli art. 2, 4 e 5 del presente Regolamento.

Il diritto di cui al comma precedente è esercitato mediante richiesta al Segretario Generale della Provincia del "Bollettino" di cui al successivo art. 11.

ART. 11 BOLLETTINO PER LA PUBBLICITA' DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE DEI CONSIGLIERI E DEGLI ALTRI SOGGETTI OBBLIGATI

E' istituito il "Bollettino della Provincia di Bergamo per la pubblicità della situazione

patrimoniale dei Consiglieri provinciali”.

Il “Bollettino” ha periodicità almeno semestrale e dovrà riportare, per ciascun soggetto obbligato tutte le notizie - per riepilogo - relative alle dichiarazioni, alle attestazioni, alle variazioni ed ai provvedimenti del Consiglio previsti dal presente Regolamento.

Della pubblicazione e del rilascio delle copie del “Bollettino” di cui al precedente art. 10, è responsabile il Segretario Generale.

ART. 12 NORME DI PRIMA APPLICAZIONE

Entro tre mesi dalla esecutività del presente Regolamento i Consiglieri in carica sono tenuti a provvedere agli adempimenti di cui agli artt. 2 e 3.